



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000055 del 12/03/2019

*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO in particolare l’articolo 26, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede che “i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale” e che tali termini “si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;

VISTO l’articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga dell’efficacia temporale dei provvedimenti di V.I.A. da parte dell’autorità competente;

CONSIDERATO che, con riferimento alle nuove competenze assegnate allo Stato dal D.Lgs. 104/2017 la scrivente Amministrazione è deputata anche ad esprimersi sulla proroga di provvedimenti di VIA rilasciati dalle Regioni relative a progetti la cui tipologia è passata dalla competenza delle Regioni a quella dello Stato a seguito delle modifiche alla normativa di VIA introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il provvedimento di pronuncia di compatibilità ambientale del Progetto “Porto turistico di Cecina” di cui alla D.G.R. della Regione Toscana n. 373 del 11 maggio 2009;



CONSIDERATO che la D.G.R. della Regione Toscana n. 373 del 11 maggio 2009 ha stabilito che i lavori relativi all'intervento in argomento avrebbero dovuto essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della Deliberazione, avvenuta sul B.U.R.T. n. 20 del 20 maggio 2009;

CONSIDERATO che con successiva D.G.R. della Regione Toscana n. 467 del 9 giugno 2014, il termine indicato è stato prorogato di cinque anni far data dal 20 maggio 2014;

VISTA l'istanza presentata dalla società Porto di Cecina S.p.A. in data 6 agosto 2018, acquisita con protocollo n. 18855/DVA del 13 agosto 2018, per la concessione di una proroga di ulteriori 3 anni, a far data dal 20 maggio 2019, del termine per la realizzazione dei lavori previsti;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza, nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO che, il progetto è attualmente ricompreso tra le tipologie di opere di cui al punto 11) (*"Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri"*) dell'Allegato II alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni, sottoposte, a seguito della modifica nella ripartizione delle competenze apportata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto, a procedura di VIA statale;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 2845 del 19 ottobre 2018, assunto al prot. 24384/DVA del 29 ottobre 2018;

PRESO ATTO delle motivazioni alla base della richiesta di proroga illustrate nella documentazione fornita, e preso atto in particolare che il Proponente dichiara che il contesto ambientale di riferimento è rimasto invariato dalla data di emissione del Decreto di VIA regionale e che restano valide le prescrizioni in essere ed il relativo impegno di ottemperanza;

ACQUISITO il parere del Ministero per i beni e le attività culturali, prot. 33287 del 20 dicembre 2018 assunto al prot. 28946/DVA del 20 dicembre 2018, recante il nulla osta alla concessione della proroga richiesta dei termini di validità del Decreto VIA;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 2845 del 19 ottobre 2018, costituito da n. 15 pagine;
- b) parere del Ministero per i beni e le attività culturali espresso con nota 33287 del 20 dicembre 2018, costituito da n. 2 pagine;

RITENUTO, sulla base di quanto precede, che sussistano i presupposti per poter accogliere l'istanza di proroga avanzata dalla società Porto di Cecina S.p.A.;



DECRETA

Art. 1

(Proroga del giudizio di compatibilità ambientale del progetto)

1. La procedura di proroga dei termini di validità della pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto del "Porto turistico di Cecina", di cui alla Deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 373 del 11 maggio 2009, così come prorogata con Deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 467 del 9 giugno 2014, si conclude con l'emanazione del giudizio favorevole di proroga per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di scadenza della Deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 467 del 9 giugno 2014, ovvero sino al 20 maggio 2022.

Art. 2


(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Porto di Cecina S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, al Comune di Cecina e alla Regione Toscana, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle amministrazioni interessate.

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, e del Ministero per i beni e le attività culturali, sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE



IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI

